

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 291/CGF

(2012/2013)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 158/CGF – RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2013**

I° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Marco Lipari – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA NOCERINA/SORRENTO DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 90/DIV del 24.12.2012)

La A.S.G. Nocerina ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di €1.500,00, seguito gara Nocerina/Sorrento del 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 90/DIV del 24.12.2012) ad essa reclamante inflitta perché durante la gara propri sostenitori introducevano e accendevano, nel proprio settore, numerosi fumogeni che richiedevano necessaria la sospensione della gara per due minuti a causa della scarsa visibilità.

La ricorrente considera la sanzione inflitta eccessiva, sia in considerazione di precedenti decisioni della Corte di Giustizia Federale assunte in relazione a casi analoghi, sia in considerazione della causa di forza maggiore consistente negli eventi meteorologici sopravvenuti al momento dell'accensione dei fumogeni.

La ricorrente inoltre evidenzia una incongruenza delle sanzioni applicate dalla Corte di Giustizia Federale nei confronti delle Società appartenenti alla Serie B, le quali, secondo la ricorrente stessa non vengono mai sanzionate per casi analoghi, rispetto a quelle nei confronti delle Società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico alla quale vengono, al contrario, irrogate continue sanzioni.

Per tali motivi, la ricorrente chiede l'annullamento o, in subordine, una riduzione della sanzione e comunque che vengano applicate le esimenti così come già deciso dalla Corte di Giustizia Federale per fatti analoghi riguardanti Società appartenenti alla Serie B.

La Corte, esaminato il ricorso ed udita la Parte ricorrente, rileva che l'introduzione di fumogeni costituisce già reato in sé e deve essere sanzionato; come deve essere sanzionata l'accensione dello stesso. Per questa Corte inoltre non trovano applicazione le esimenti in quanto non attinenti al caso de quo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina di Nocera Inferiore (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOISFER RODRIGUE SEGUITO GARA CATANZARO/GUBBIO DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 90/DIV del 24.12.2012)

La ricorrente ha presentato ricorso avverso la sanzione, giusta delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 90/div del 24.12.2012, della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore del Gubbio, Boisfer Rodrigue, seguito gara Catanzaro/Gubbio del 22.12.2012, per doppia ammonizione per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario; espulso, rivolgeva all'arbitro una frase offensiva.

La Corte rileva che la Società ricorrente non ha presentato nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva le motivazioni del ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL MANTOVA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MANTOVA/FORLÌ DEL 06.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV dell’8.1.2013)

La Società Mantova F.C. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 97/DIV dell'8.1.2013, della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla Società reclamante, seguito gara Mantova/Forlì del 6.1.2012, perché propri sostenitori più volte, durante la gara, intonavano cori inneggianti alla discriminazione territoriale, nonché altri cori offensivi verso l'istituzione calcistica e verso il Presidente della Lega Pro.

La ricorrente, come riportato nel ricorso presentato, giustifica l'intonazione dei cori offensivi come consueto sfogo istintivo di ogni tifoso di fronte a decisioni dell'arbitro che ritenga ingiuste e inoltre da una diversa interpretazione alle parole offensive espresse dalla sua tifoseria, ritenendo quindi quella del Giudice Sportivo abnorme ed ingiusta.

La ricorrente, per tali motivi, chiede la riduzione dell'ammenda inflitta ai minimi edittali.

La Corte ritiene che l'interpretazione degli accadimenti durante tutte le fasi di gioco sia messa esclusivamente al direttore di gara e ai suoi assistenti che ne tracciano i contorni ed i contenuti assumendo, tali referti, prova privilegiata

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Mantova F.C. di Mantova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/U.S. SALERNITANA 1919 DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 109/DIV del 22 gennaio 2013, a seguito della gara Aversa Normanna/Salernitana del 20 gennaio 2013, ha inflitto alla Salernitana 1919 S.r.l. la sanzione dell’ammenda di €15.000,00 “perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore diversi fumogeni e facevano esplodere alcuni petardi, senza conseguenze; gli stessi, più volte durante la gara, lanciavano sul terreno di gioco numerosi oggetti fra i quali alcuni seggiolini divelti dalla tribuna ed un sasso di notevole grandezza che cadevano sul terreno di gioco senza colpire; gli stessi

nell'intervallo della gara tentavano di venire a contatto con l'opposta tifoseria verso la quale lanciavano numerosi oggetti; il pronto intervento delle forze dell'ordine evitava il contatto con l'opposta tifoseria; i medesimi tifosi aggredivano le forze dell'ordine provocando il ferimento di tre militari dell'arma dei carabinieri; si precisa che i più facinorosi tra i sostenitori, stimabili in una cinquantina agivano a volto coperto (ammenda con diffida, art. 18 comma c) C.G.S., obbligo risarcimento danni, se richiesti)".

La U.S. Salernitana 1919 S.r.l. - in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante Luciano Corradi, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Michele Gentile, - ha proposto reclamo avverso detta sanzione evidenziando, in particolare, la sproporzione della sanzione inflitta alla Società ricorrente rispetto a quella inflitta alla Società ospitante (€2.500,00) ed ha chiesto la riduzione dell'ammenda in una misura almeno pari a quella inflitta alla Società di casa.

Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

Dal rapporto dell'assistente sig. Francesco Disalvo, emerge che "al 15° minuto del 2° tempo richiamavo l'attenzione dell'arbitro a causa dei ripetuti oggetti lanciati dai tifosi all'interno del terreno di giuoco e nel campo per destinazione, ma soprattutto per segnalare il lancio di un sasso di notevole grandezza, tale da riempire il palmo di una mano che cadeva a circa cinque metri da me. Il suddetto sasso non era indirizzato verso di me. Nel momento in cui l'arbitro richiamava il capitano della Salernitana per far presente quanto accaduto, lui prontamente si prodigava, tanto è vero che il lancio di oggetti terminava immediatamente".

Il rapporto del Commissario di campo riporta che "dalla tribuna Romaniello, occupata dai tifosi ospiti della Salernitana venivano accesi e fatti esplodere n° 10 petardi di fortissima entità Sempre dallo stesso settore, occupato dai tifosi ospiti della Salernitana, venivano accesi n° 8 fumogeni Sempre dallo stesso settore, occupato dai tifosi ospiti della Salernitana, tra il 1° ed il 2° tempo durante gli incidenti tra le due tifoserie, e tra la tifoseria della Salernitana e forze dell'ordine, venivano lanciati in campo contro le forze dell'ordine n° 2 sediolini, divelti dallo stesso settore e n° 10 bottigliette d'acqua semipiene Tra il 1° ed il 2° tempo della partita all'altezza della cancellata di separazione tra il settore curva nord, occupato dai tifosi locali dell'Aversa Normanna ed il settore tribuna Romaniello, occupato dai tifosi ospiti della Salernitana si verificavano gravissimi incidenti per circa 5 minuti. Inizialmente le due tifoserie cercavano di venire a contatto, vista l'assenza delle forze dell'ordine, si distinguevano soprattutto i tifosi ospiti della Salernitana con lancio nell'altro settore di pietre, n° 3 ombrelli, n° 1 scopa, e con numerose cinghiate che cercavano di raggiungere l'altra tifoseria, la rimozione di un estintore che veniva portato vicino la cancellata, e l'accensione di una bocchetta antincendio con la fuoriuscita di liquido. Con l'arrivo di circa n° 10 agenti delle forze dell'ordine (Carabinieri), cominciarono gravi e violenti scontri fisici tra una cinquantina di ultras salernitani a volto coperto e gli agenti, si rilevavano da parte degli ultras gravi aggressioni con calci, pugni, e colpi con cinture. Lo sparo da parte degli agenti di numerosi lacrimogeni (anche in campo) placava finalmente la situazione che tornava lentamente alla normalità. Tutto questo è stato visto direttamente dal sottoscritto, mentre è stato riportato al sottoscritto che n° 3 agenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti. Dal 40' al 45' del primo tempo dalla tribuna bianca, occupata dai tifosi locali dell'Aversa, venivano rivolte verso il sottoscritto ripetutamente i seguenti insulti 'Commissario sei una merda'; 'Commissario sei uno stronzo': 'Commissario sei un figlio di puttana'; 'Lega di merda'. Nel 2° tempo dal 15' al 25' dalla tribuna bianca, occupata dai tifosi locali dell'Aversa Normanna, venivano lanciati ripetutamente sputi ai tre calciatori riserve ospiti della Salernitana, che stavano effettuando il riscaldamento".

La relazione del Collaboratore della Procura Federale indica che "nell'intervallo alcune decine di tifosi dell'Aversa Normanna, presenti in curva nord, e un gruppo più nutrito di circa mille tifosi salernitani sistemati nella Tribuna Romaniello, cercavano il contatto fisico ma, impediti da una duplice barriera, si scambiavano lanci di ombrelli, accendini, cinghie e i tifosi della Salernitana, dopo aver sradicato una ventina di sediolini che lanciavano, senza colpire, verso la fazione opposta, nel tentativo di superare lo sbarramento, provocavano contusioni a un tenente dei carabinieri e a due militari dell'Arma presenti nella tribuna Romaniello. La polizia sparava due lacrimogeni per alleggerire la pressione e, al fischio d'inizio della ripresa, la situazione si era del tutto normalizzata".

Dal quadro fattuale come delineato dai richiamati rapporti, la sanzione irrogata alla Salernitana 1919 Srl appare del tutto congrua.

In particolare, il comportamento dei sostenitori della Società deve ritenersi connotato da obiettiva ed elevata gravità in quanto si è concretato in una pluralità di condotte, ognuna di esse decisamente riprovevole, sfociata in violenti scontri con le stesse forze dell'ordine, al punto da provocare il ferimento di tre militari dell'Arma dei Carabinieri.

Alla reiezione del ricorso segue l'incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Salernitana 1919 di Salerno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MONTERVINO FRANCESCO SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/U.S. SALERNITANA 1919 DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 109/DIV del 22 gennaio 2013, a seguito della gara Aversa Normanna/Salernitana del 20 gennaio 2013, ha inflitto al calciatore Francesco Montervino della Salernitana 1919 S.r.l. la sanzione della squalifica per 6 gare effettive perché “espulso per doppia ammonizione, entrambe per condotta non regolamentare; il medesimo in occasione della segnatura della rete raggiungeva la zona sottostante la tribuna occupata dai sostenitori della squadra avversaria, si aggrappava alla stessa e rivolgeva, con volgare gestualità, frasi ingiuriose verso i tifosi sputando più volte verso gli stessi; tale comportamento provocava la reazione dei tifosi locali e l'ulteriore reazione dei tifosi ospiti con conseguenti incidenti descritti in separata sede. Tale comportamento, deprecabile e del tutto ingiustificato, si manifesta di particolare gravità per le conseguenze che dallo stesso sono derivate”.

La U.S. Salernitana 1919 S.r.l. - in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante Luciano Corradi, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Michele Gentile, - ha proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo, in particolare, che nel procedimento sanzionatorio sportivo le uniche fonti di prova ammesse sarebbero quelle provenienti dal personale federale che dirige ed assiste all'incontro, per cui il rapporto di PS sarebbe inutilizzabile, e che sarebbe comunque errato il collegamento tra l'ammonizione inflitta dall'arbitro al calciatore e le pretese frasi ingiuriose che sarebbero state da questi indirizzate alla tifoseria locale.

In definitiva, la reclamante ha ritenuto che la motivazione della sanzione, nella parte in cui collega con effetto causale il comportamento tenuto dal calciatore subito dopo la rete alla reazione della tifoseria, sarebbe arbitraria e priva di riscontro con il reale andamento dei fatti ed ha concluso per la riduzione della sanzione inflitta al calciatore, il quale dovrebbe rispondere solo di espulsione per doppia ammonizione, da cui la squalifica per un turno di gara.

Il ricorso è parzialmente fondato.

La Corte rileva in via preliminare che, ai sensi dell'art. 35 del codice di giustizia sportiva, non possono essere ammessi come mezzi di prova atti non provenienti da organi federali.

Dal rapporto dell'Arbitro, sig. Mirko Mangialardi, emerge che all'11' del secondo tempo il calciatore Francesco Montervino è stato espulso per doppia ammonizione: la prima al 40' del I tempo per CNR e la seconda al 11' del secondo tempo per fallo di mano.

Il Commissario di campo, nel proprio rapporto ha indicato che “al 39' del primo tempo, in occasione del vantaggio della squadra ospite Salernitana, il calciatore n° 4 Montervino autore della segnatura, si avventava con fare minaccioso, alla recinzione delle tribuna bianca occupata dai tifosi locali della Aversa Normanna, brandendola violentemente con forza ripetutamente. Ciò provocava grande rabbia da parte dei tifosi locali. Più persone riferivano al sottoscritto di uno sputo da parte di Montervino, ma ciò non è stato possibile rilevare dal sottoscritto per la posizione distante al momento dell'accaduto”.

Il collaboratore della Procura Federale, nella propria relazione, ha evidenziato che “al 36° del primo tempo, dopo aver realizzato una rete ..., il calciatore della Salernitana Francesco Montervino maglia n. 4 si sottraeva all’abbraccio dei compagni per raggiungere da tre quarti campo la rete di protezione della tribuna centrale, alle spalle della panchina dell’Aversa Normanna, e aggrappandosi alla stessa rete, profferiva ripetutamente espressioni ingiuriose verso alcuni tifosi della squadra locale. Il calciatore veniva ammonito”.

Dal referto dell’arbitro, come detto, risulta che l’interessato è stato ammonito al 40’ del primo tempo (verosimilmente, quindi, a seguito della rete segnata) per CNR, sicché - considerato che, ai sensi dell’art. 35, punto 1.1, i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare - non può ritenersi provato un comportamento del calciatore Montervino, successivo alla segnatura della rete, talmente litigioso e ingiurioso da provocare la reazione dei tifosi locali, atteso che un tale atteggiamento avrebbe dovuto essere inevitabilmente sanzionato con l’espulsione dal direttore di gara e descritto nel suo referto.

Peraltro, nella richiamata relazione del Collaboratore della Procura Federale è indicato che “al termine del primo tempo lo stesso Montervino cercava nuovamente di raggiungere la rete di protezione ma veniva impedito dai suoi stessi compagni di squadra. Montervino era stato più volte bersagliato da sfottò e ingiurie da parte di pochi tifosi dell’Aversana presenti in tribuna centrale e immediatamente a ridosso della rete di protezione”.

Tale episodio, non rilevato dall’arbitro, assume significato nel complessivo comportamento dell’atleta, denotando un atteggiamento aggressivo la cui gravità è accentuata dal fatto di rivestire la qualifica di capitano della squadra.

Pertanto, la Corte, rilevato che una giornata di squalifica discende dall’espulsione per doppia ammonizione irrogata al calciatore, ritiene equo - in ragione di tale ultima condotta del sig. Montervino ed escluso, in quanto non provato, il nesso di causalità tra il suo atteggiamento e la reazione dei tifosi della squadra locale - infliggere allo stesso altre due giornate di squalifica, con la conseguenza che la sanzione della squalifica complessivamente irrogata allo stesso deve essere ridotta da sei a tre gare effettive.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Salernitana 1919 di Salerno, determina la squalifica inflitta al calciatore Montervino Francesco in 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Dott. Paolo De Fiore, Dott. Marco Lipari, Avv. Laura Vasselli, – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

6. RICORSO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROSSI PAOLO SEGUITO GARA REGGIANA/CARPI DEL 14.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 15.1.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 102/DIV del 15.1.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Rossi Paolo tesserato in favore della società A.C. Reggiana 1919 S.p.A..

Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Reggiana/Carpi disputato il 14.1.2013, il Rossi commetteva un atto di violenza nei confronti di un avversario, in reazione; dopo il provvedimento di espulsione rivolgeva all’arbitro una frase offensiva.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Reggiana 1919 S.p.A. ha ricorso innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.1.2013.

La reclamante sostiene che la sanzione applicata dal Giudice Sportivo sia eccessiva e sproporzionata.

Al riguardo, la ricorrente deduce, in primo luogo, che il contatto del calciatore Rossi Paolo con l'avversario sarebbe del tutto fortuito e "in ogni caso, minimo, come del resto dimostrato dall'atteggiamento del giocatore avversario che neanche si accorge di quanto sta avvenendo".

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la frase rivolta all'Ufficiale di Gara, "se quella riportata in precedenza fosse quella effettiva, non è certo da ritenere offensiva, probabilmente inappropriata e irrispettosa, ma comprensibile, seppur non giustificabile, dal fatto che il nostro giocatore è rimasto del tutto sorpreso dalla immotivata e assurda espulsione, al ventesimo minuto di gioco, in una partita importante".

Nessuno degli argomenti prospettati dalla reclamante merita condivisione.

Il referto dell'arbitro indica con chiarezza che il calciatore Rossi Paolo, dopo aver subito un fallo di gioco, "compiva una reazione, colpendo da terra con un calcio il fondo schiena del calciatore avversario".

Sempre secondo il rapporto arbitrale, il Rossi, "a seguito dell'espulsione rivolgeva al sottoscritto la seguente frase 'stai rovinando la partita, testa di c.....'".

Risulta palese, quindi, la sussistenza di entrambi i fatti ascritti al tesserato della Reggina: tanto il comportamento violento nei confronti di un avversario, quanto la condotta offensiva nei confronti dell'arbitro.

In definitiva, quindi, il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio Emilia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL F.C. APRILIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEMBRONI EMANUELE SEGUITO GARA L'AQUILA/APRILIA DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Sembroni Emanuele tesserato in favore della società F.C. Aprilia S.r.l..

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro L'Aquila/Aprilia disputato il 20.1.2013, il Sembroni colpiva volontariamente con un calcio da tergo un avversario; espulso, mentre si allontanava profferiva frasi offensive verso la terna arbitrale intervallate da espressioni blasfeme.

Avverso tale provvedimento la società F.C. Aprilia S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 24.1.2013.

La reclamante contesta l'entità della sanzione comminata dal giudice sportivo.

A sostegno del proprio assunto, la ricorrente deduce che la condotta ascritta al calciatore deve essere qualificata come meramente irrispettosa, poiché non fa mai riferimento esplicito alla terna arbitrale. Tale circostanza sarebbe confermata dal rapporto redatto dal commissario di campo.

Il motivo non è fondato. La relazione del commissario di campo evidenzia che il Sembroni, "avviandosi verso il tunnel degli spogliatoi, rivolto alla propria panchina gridava 'porco dio contiamo meno di zero: hanno rotto il cazzo, porco dio. Invitato dal sottoscritto commissario di campo ad uscire entrando nel tunnel, rispondeva 'stai zitto pure te'".

In tale contesto, risulta evidente che il Sembroni, pur coinvolgendo tra i destinatari delle proprie parole anche le persone collocate presso la sua panchina, abbia inteso offendere proprio la terna arbitrale, utilizzando un linguaggio blasfemo e oltraggioso.

In definitiva, quindi, il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Aprilia S.r.l. di Aprilia (Latina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELL'U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SCIENZA GIUSEPPE SEGUITO GARA FERLAPISALÒ/CREMONESE DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al signor Scienza Giuseppe allenatore della società U.S. Cremonese S.p.A..

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Ferlapisalò/Cremonese disputato il 20.1.2013, il Scienza aveva tenuto un comportamento offensivo verso la terna arbitrale.

Avverso tale provvedimento la società U.S. Cremonese S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.1.2013.

La ricorrente sostiene che i fatti addebitati al tecnico Giuseppe Scienza, pur irrilevanti nei confronti della terna arbitrale, “non integrano quel comportamento ingiurioso e/o minaccioso che può giustificare l'elevata sanzione irrogata dal Giudice Sportivo”. Inoltre, non si sarebbe considerata la episodicità e la unicità dell'accadimento, non seguito da altri atteggiamenti minatori o provocatori.

A dire della reclamante, le parole dell'allenatore erano volte unicamente a criticare l'operato della terna arbitrale in un momento di particolare concitazione.

La tesi difensiva della ricorrente non è persuasiva. La relazione dell'assistente arbitrale, Sig. Santoro Antonino, indica con chiarezza che il Sig. Scienza, “uscendo dall'area tecnica per protestare, gridava ‘ma state attenti, c....., figli di p....., state rovinando una partita”.

Si tratta di frasi obiettivamente offensive, palesemente indirizzate alla terna arbitrale. Pertanto, la sanzione applicata dal giudice sportivo risulta correttamente adeguata alla concreta entità del fatto accertato.

In definitiva, quindi, il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SORBO FEDERICO SEGUITO GARA PRATO/ESPERIA VIAREGGIO DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con la decisione pubblicata tramite il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sopra riportata.

La decisione veniva assunta in conseguenza dei comportamenti scorretti posti in essere dal calciatore Federico Sorbo a seguito della gara di Campionato Serie C1 contro la A.C. Prato, disputata fuori casa in data 20 gennaio 2013, il quale, tenendo un comportamento decisamente contrario ai doveri di correttezza, tale risultante dal referto arbitrale, a fine gara, entrando nello spogliatoio, profferiva al direttore di gara frasi fortemente ingiuriose, connotate da turpiloquio decisamente offensivo, al punto che l'arbitro si è visto costretto ad allontanarsi tempestivamente a mezzo di un'auto messa a disposizione del sodalizio ospitante.

Sul comportamento del calciatore, non convince in alcun modo la giustificazione contenuta nel reclamo, trattandosi di una evidente ricostruzione dei fatti poco credibile, specialmente sotto il profilo della chiara destinatarietà delle offese rivolte all'arbitro.

La sanzione comminata si rivela pertanto adeguata e come tale deve essere dunque confermata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Esperia Viareggio S.r.l. di Viareggio (Lucca).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 10 giugno 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete